

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017

Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 860 del 03 OTT. 2019

**STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DIPENDENTE A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI**

Oggetto: Dipendente C.R.: Revoca Deliberazione n. 703 dell'1/10/2018, presa d'atto nuovo parere Comitato di verifica per le cause di servizio e, per l'effetto, riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 3/8/2004, n. 206 e dall'art. 4 del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, da assoggettare a perequazione automatica.

Estensore: Rag. Laura Farinacci

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Responsabile del Procedimento: Rag. Laura Farinacci

Firma Laura Farinacci

Data 16/09/2019

Il Dirigente: Dr.ssa Ornella Serva

Data 16/09/2019

Firma Ornella Serva

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: _____

Autorizzazione: _____

Data _____

Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 30.09.2019

Firma Anna Petti

Parere del Direttore Sanitario f.f.

Dott. Gennaro D'Agostino

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 01.10.2019

Firma Gennaro D'Agostino

Oggetto: Dipendente C.R.: Revoca Deliberazione n. 703 dell'1/10/2018, presa d'atto nuovo parere Comitato di verifica per le cause di servizio e, per l'effetto, riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 3/8/2004, n. 206 e dall'art. 4 del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, da assoggettare a perequazione automatica.

Pag. 2 di 5

IL DIRIGENTE DELLA U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI

PREMESSO che:

- il dipendente C.R. ha chiesto la concessione dei benefici spettanti quale Vittima del Dovere, ai sensi dell'art. 1 commi 563/564 della L. 266/2005 e del D.P.R. 243/2006, per effetto di lesioni riportate in conseguenza dell'evento occorsogli in data 06/10/2001;
- ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 07/07/2006 n. 243 l'Azienda Sanitaria Locale dovrà definire il procedimento amministrativo volto al riconoscimento del dipendente C.R. quale eventuale Vittima del Dovere e, in caso di determinazione positiva, una volta predisposto il relativo provvedimento concessivo dei benefici spettanti, potrà richiedere al Ministero dell'Interno l'inserimento del nominativo nella graduatoria unica nazionale delle posizioni;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 703 del 1/10/2018 questa Azienda, uniformandosi al parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella seduta n. 1287 del 26/06/2018, NON riconosceva la dipendenza da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti e, pertanto, non attribuiva il diritto ai benefici previsti dal Regolamento, emanato in conformità della previsione normativa del 2005, ed approvato con il suddetto D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243,;
- a seguito di notifica avvenuta con nota, prot. n. 50778 del 02/10/2018, del citato provvedimento aziendale, l'Avvocato A.B., in nome e per conto del dipendente C.R., trasmetteva in data 28/12/2018 istanza per il riesame, delineando una dettagliata esposizione dei fatti e delle circostanze che contraddistinsero l'evento in questione;

CONSIDERATA la nota di questa Azienda, prot. n. 1516 del 10/01/2019, con la quale si sottoponeva all'attenzione del Comitato di verifica per le cause di servizio l'istanza per il riesame menzionata in premessa, al fine di non recare alcun nocumento al dipendente;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22/01/2019, con la quale si richiedeva documentazione integrante l'istanza di cui trattasi;

VISTA la sospensione d'aula della pratica riguardante il dipendente in questione, determinata dal Comitato di verifica per le cause di servizio in data 26/06/2019, stante la necessità di richiedere ulteriore documentazione, a completamento del carteggio già in atti;

RILEVATO che questa Azienda trasmetteva con nota, prot. n. 40792 del 19/07/2019, la relazione del Direttore DSM, al fine di dare riscontro alla sopra menzionata richiesta;

VISTO l'art. 1 commi 563/564 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge finanziaria 2006)";

Visto l'art. 34 del D.L. 1/10/2007 n. 159, il quale dispone: "*Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'art. 1 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'art. 5, comma 1 della Legge 3 agosto 2004, n. 206*";

VISTO l'art. 8 della L. 302/1990, il quale dispone, al comma 1, che *“gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF”*, e, al comma 2 aggiunge: *“Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF”*;

VISTO il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza del 18/05/2011 a seguito di richiesta formulata dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con relazione 4914-4.8.3.1. del 25/03/2011, circa la data di riferimento per il calcolo della rivalutazione della speciale elargizione spettante alle vittime del dovere;

RILEVATO che il suddetto Consiglio ha espresso il parere che la rivalutazione venga calcolata, come sostenuto dal Ministero dell'Interno, *“a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 34 del D.L. n. 159 del 01/10/2007, che ha stabilito l'estensione alle vittime del dovere delle elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5, della Legge n. 206 del 2004”* e, pertanto, *“a decorrere dal 01 dicembre 2007, data di entrata in vigore della legge;*

VISTO l'art. 1, comma 105, della L. 24/12/2007, n. 244, il quale recita *“A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata...alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti...sono erogati i benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106”*;

VISTO il comma 3 del citato art. 5 L. n. 206/2004, ove si legge che *“a chiunque subiscaun'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa...è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge...uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503”*;

VISTO l'art. 4 del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 (*“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*), il quale, al comma 1, dispone che *“a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere:...omissis...b) in relazione alla legge 23/11/1998, n. 407: 1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258.23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4”*;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato D.P.R. 243/2006, le Commissioni mediche Ospedaliere, nella composizione e con le modalità previste dall'art. 6 del D.P.R. n. 461/2001, esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidità;

VISTO il verbale n. T51710535 in data 07/12/2017, con il quale la Commissione Medica Ospedaliera di Roma – Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata ha espresso il seguente giudizio medico legale:

- *DANNO BIOLOGICO* nella misura del 78%, ai sensi del D.M. 12/07/2000;
- *INVALIDITA' PERMANENTE* in base alle tabelle di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni in misura pari all'80%;
- *INVALIDITA' COMPLESSIVA* 80%;
- *La valutazione del danno morale non è prevista per il caso di specie ai sensi del combinato disposto di tutte le normative del settore e in base a quanto recentemente ribadito dal Parere del CdS n. 2881/2015;*

- *Data di conoscibilità dell'infermità di cui al Giudizio Diagnostico: 3/3/03;*
- *Data di stabilizzazione dell'infermità di cui al Giudizio Diagnostico: 03/05/04.*

Giudizio sanitario sulle cause. Esiste un chiaro nesso fra quanto diagnosticato al punto 1 del GD e l'evento di servizio del 6/10/01. Per gli effetti dell'art. 1 comma 564 della L. 266/05 l'infermità suddetta è comunque da considerare come contratta in occasione o a seguito della "missione" svolta in quella data. In questa accezione, ai sensi del DPR 7 luglio 2006, n. 243 – art. 6, comma 4, spetterà al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio il parere sulla riconducibilità dell'infermità alle "particolari condizioni ambientali ed operative".

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 6, comma 3, dello stesso D.P.R. 243/2006, le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, medesimo D.P.R. 243/2006 il Comitato di verifica per le cause di servizio accerta la riconducibilità delle infermità dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione e si pronuncia con parere motivato;

VISTO il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, espresso nella seduta n. 1976 del 30/07/2019, in sostituzione del precedente indicato in premessa, con il quale l'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, PUO' *"ritenersi riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, previste dall'art. 1, comma 1, lettera C, del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243... ..Ciò anche alla luce degli ulteriori elementi forniti mediante la risposta alla richiesta di ulteriori elementi informativi avanzata da questo Comitato"*;

RITENUTO doversi uniformare al suddetto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;

RITENUTO pertanto di dover revocare l'atto deliberativo n. 703 dell'1/10/2018;

RITENUTO di dover riconoscere il diritto al dipendente C.R. dei seguenti benefici economici spettanti quale Vittima del Dovere, per effetto di lesioni riportate in conseguenza dell'evento occorsogli in data 06/10/2001:

- la speciale elargizione di € 200.000 di cui all'articolo 5, comma 5, della Legge 3 agosto 2004, n. 206, soggetta a rivalutazione con decorrenza dal 1° dicembre 2007;
- lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, di cui all'art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206, soggetto a perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2008;
- l'assegno vitalizio mensile di € 258.23 di cui all'art. 4 del D.P.R. 7/7/2006 n. 243, soggetto a perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2006;

VISTO l'art. 3 del menzionato D.P.R. n. 243/2006, il quale, al comma 3, recita: *"Le posizioni degli interessati, come definite al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede a formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre per il primo anno di applicazione del presente regolamento ed entro il 30 marzo ed il 30 settembre per gli anni successivi, una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi"*;

VISTO il successivo comma 4 del medesimo Regolamento, il quale dispone: *"Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, dopo aver verificato la compatibilità finanziaria generale con il limite massimo di spesa annuale e con le risorse in atto disponibili, trasmette alle amministrazioni di appartenenza delle vittime l'elenco nominativo dei destinatari delle provvidenze in favore dei quali può farsi luogo alla corresponsione"*;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. DI PRENDERE ATTO del seguente parere espresso in merito all'istanza con la quale il dipendente C.R. ha chiesto la concessione dei benefici spettanti quale Vittima del Dovere, ai sensi dell'art. 1 commi 563/564 della L. 266/2005 e del D.P.R. n. 243/2006, per effetto di lesioni riportate in conseguenza dell'evento occorsogli in data 06/10/2001:
 - Parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, espresso nella seduta n. 1976 del 30/07/2019, in sostituzione del precedente indicato in premessa, con il quale l'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, PUO' *"ritenersi riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, previste dall'art. 1, comma 1, lettera C, del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243.....Ciò anche alla luce degli ulteriori elementi forniti mediante la risposta alla richiesta di ulteriori elementi informativi avanzata da questo Comitato"*;
2. DI UNIFORMARSI al suddetto parere e conseguentemente:
3. DI REVOCARE la deliberazione del Direttore Generale n. 703 dell'1/10/2018;
4. DI RICONOSCERE, ritenute sussistenti tutte le condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia, in capo al Dott. C.R. Dirigente Medico di ruolo di questa Azienda, lo status di Vittima del Dovere, di cui ai commi 563/564 dell'art. 1 della Legge 23/12/2005 n. 266;
5. DI RICONOSCERE di conseguenza il diritto ai seguenti benefici economici:
 - La speciale elargizione di € 200.000 di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 3/8/2004, n. 206, rivalutata al 31/07/2019 (ultimi dati ISTAT disponibili), con decorrenza dall'1/12/2007, in € 229.163,28 (Allegato n. 1);
 - Lo speciale assegno vitalizio non reversibile di 1.033 euro mensili, di cui all'art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206, soggetto a perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2008;
 - L'assegno vitalizio mensile di € 258.23 di cui all'art. 4 del D.P.R. 7/7/2006 n. 243, soggetto a perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2006;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato – Servizio Assistenza e Attività Sociali – Ufficio Vittime del Dovere – ai fini dell'inserimento del nominativo del dipendente C.R. nella graduatoria unica nazionale delle posizioni, in conformità dell'art. 3, comma 3, del Regolamento approvato con il D.P.R. n. 243 del 7/7/2006;
7. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.


Il Direttore Generale
Dott.ssa Marina D'Innocenzo



La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 03 OTT, 2019

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 03 OTT, 2019

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 03 OTT, 2019

Rieti li 03 OTT, 2019

IL FUNZIONARIO
Pietro Fucini

Capitale:	EURO 200.000,00
Indice istat Dicembre 2007:	131,8
Indice istat Luglio 2019:	102,7
Indice di raccordo:	1,470
Coefficiente di Rivalutazione:	1,146
Tot. Rivalutazione:	EURO 29.163,28
Capitale + rivalutazione	EURO 229.163,28